

P A R T E Q U A R T ASANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIECAP. UNICOART.67 - S A N Z I O N I

Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, salvo le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia di edilizie e di urbanistica.


Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o di spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, la intimazione del Sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione e di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonchè di provvedere all'immediato ripristino dello statu quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco comporta lo obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza, il Sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini professionali.

ART.68 - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione edilizia, e se del caso, la



Autorità Urbanistica Territorialmente Competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti la sede stradale ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico, quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc. deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri e trasformazioni degli edifici o delle parti in questione.

ART.69 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino a quando non entrerà in vigore il P.R.G. esteso nelle previsioni all'intero territorio Comunale, la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle limitazioni di cui all'art.41 quinquies comma 1°, 2° e 3° della Legge 17.8.1942 n.1150 e successive modifiche ed integrazioni.

Dopo l'adozione e nelle more di approvazione del P.R.G. e del P.P.R. le normali misure di salvaguardia di cui alla Legge 3.11.1952 n° 1902 e successive modificazioni sono obbligatorie a norma della legge urbanistica vigente.

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazione precedentemente ottenuta potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative alla occupazione permanente di suolo pubblico ottenuta in base alle precedenti disposizioni.

[Handwritten signature]

